

Art. 1

L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - Gruppo Cinofilo di Catanzaro, via Vico IV Raffaelli n. 62, è regolato dal presente Statuto sociale.

Esso svolge la propria attività nel territorio di Catanzaro e provincia.

Esso mira ad esercitare ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e potenziarne l'allevamento ai fini zootecnici e sportivi.

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra la società:

- a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- b) è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati;
- c) organizza esposizioni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le società cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con le discipline da questo stabilite.

SOCI

Art. 3

Possono essere soci del Gruppo Cinofilo di Catanzaro, tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell'allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

Art. 4

I soci si dividono in ordinari e soci sostenitori.

I loro diritti e doveri nei confronti della Società od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci

2/9
sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerente nel campo della cinofilia.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Art. 5

Per far parte, in qualità di socio, della società occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall'assemblea.

Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Art. 6

L'Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai soci.

Art. 7

I soci non possono trasmettere la propria quota o il proprio contributo associativo ad altri, fatta eccezione per i trasferimenti mortis causa, nel qual caso il trasferimento dovrà avvenire al valore nominale.

Art. 8

L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per gli anni successivi qualora il socio non presenti, per lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni entro il 31 Ottobre.

Art. 9

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 8;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo Marzo di ogni anno;
- c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 10

Handwritten signature and stamp on the left margin.

3/9

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Sono invece ammessi a votare in Assemblea soltanto coloro che risultino soci anche per l'anno precedente.

ORGANI SOCIALI

Art. 11

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio composto da consiglieri eletti;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato probiveri;
- e) il Collegio sindacale e dei revisori dei conti.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 12

L'Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente. Ciascun socio, associato o partecipante, maggiore di età, ha il diritto ad un voto (per l'approvazione, la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione) e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, associato o partecipante, mediante delega scritta e firmata; sono ammesse tre deleghe per persona.

Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

E' ammessa anche la votazione a mezzo posta, purchè si consegna personalmente la scheda compilata ad un notaio di fiducia, il quale provvederà ad inoltrarla al Presidente dell'Associazione presso la sede della stessa.

Art. 13

L'assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente, oppure qualora questi lo richiede, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Egli dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai

CANTIERI
SOCIETÀ
S.p.A.
Sede in Roma, Via ...

290  4/9
soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà anche essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 14

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di Marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorchè risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 15

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della società;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sui rendiconti economici e finanziari e sulla loro approvazione;
- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste dall'art. 4.
- f) Su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.

Art. 16

Manfredi
Società Cooperativa
1930

L'Assemblea deve dare comunicazione delle deliberazioni assunte in convocazione assembleare e dei rendiconti economici e finanziari mediante affissione presso la sede sociale per 30 gg. a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione.

CONSIGLIO

Art. 17

Il Consiglio è composto da nove consiglieri, eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea alla sua prima riunione.

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 18

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con la deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti economici e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc. ecc.

Art. 19

Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente, di due vice presidenti della Società e di un segretario con il compito di cassiere.

Il Presidente ed i due Vice Presidenti devono essere eletti fra i Consiglieri; il segretario è membro del Consiglio.

Art. 20

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei sindaci.

Manuale
S.N.C.L. - SOCIETÀ PER AZIONI
REG. TRIB. MILANO - 10/11/1908

6/9

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno 10 gg. prima di ciascuna riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza da uno dei due vice presidenti, o qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Non sono ammesse deleghe.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila con cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, è sostituito da uno dei due vice presidenti. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non consigliere purchè socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 22

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo;

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) da eventuali contributi concessale da Enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Handwritten signature
ENC. CL. 10/10/10

Art. 23

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI Nazionale.

Art. 24

Per la natura e le finalità dell'ente, la società non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili ripartibili, avanzi di capitale o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale.

Eventuali avanzi di gestione devono necessariamente essere finalizzati negli esercizi successivi al perseguimento degli scopi sociali.

Per modalità indiretta si intende la concessione ai soci e ai loro familiari di beni e servizi a favorevoli condizioni, l'acquisto di beni o servizi a corrispettivi superiori al valore normale, la corresponsione agli organi amministrativi e di controllo di emolumenti superiori a determinati valori, la corresponsione di interessi passivi a terzi diversi da banche e intermediari finanziari, la corresponsione ai dipendenti di salari superiori al 20% di quelli previsti di C.C.L..

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 26

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea, ad enti, fondazioni, società od associazioni aventi finalità similari, o a fini di pubblica utilità.

Atto
ENCI
Consiglio



Art. 27

Qualsiasi socio, anche se riveste cariche nell'ambito della Società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell'onore sportivo. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o che comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale e materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal collegio dei probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti, dall'Assemblea generale dei soci, fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito da un membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate dal Consiglio che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di quindici giorni per produrre le sue giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti:

- a) censura;
- b) sospensione sino ad un massimo di tre anni.

In casi di particolare gravità che comportano espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale

9/9

provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via consultiva.

I provvedimenti disciplinari presi dall'ENCI a carico di un proprio socio che sia iscritto alla società, saranno adottati anche da questa.

VARIE

Art. 28

Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

Art. 29

Il presente Statuto dopo l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea generale se non dal Consiglio della Società oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto nell'Assemblea.

In quest'ultimo caso la richiesta dev'essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un'Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 30

All'ENCI vengono riconosciuti poteri di tutela e di vigilanza ed il diritto-dovere di disporre ispezioni, in caso di mancato funzionamento, di gravi irregolarità e di violazioni statutarie, di nominare un commissario "ad acta" per sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.

Art. 31

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

Il presente Statuto, già in vigore dal 12/8/74, è stato adeguato alle norme di cui al D. Lgs. 460/97 per rendere trasparente ed inequivocabile la sua natura di ente non commerciale (no profit).

Numero di Registro il 27.12.77
6386 Serie 3
Data di nascita 20.08.77
Data di morte —

AREA SERVIZI AL CONTRIBUENTE
DIRETTORE TRIBUTARIO
(Dott. Antonio TONINI)

Scuro

